

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002274	31/10/2024

OGGETTO: TAR Puglia - Bari. Ricorsi promossi nei confronti dell'ASL BA aventi R.G. n. 1096/24 e n. 1151/24. Costituzione in giudizio e nomina avvocato esterno.



### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240002600 DEL 31/10/2024 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 31/10/2024 14:23 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 31/10/2024 14:27 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 31/10/2024 15:18 Luca TALIENTO	 Firmato Digitalmente il 31/10/2024 14:59 Luigi FRUSCIO

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **31/10/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 31/10/2024 15:18  
  
Luca TALIENTO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>TAR Puglia - Bari. Ricorsi promossi nei confronti dell'ASL BA aventi R.G. n. 1096/24 e n. 1151/24. Costituzione in giudizio e nomina avvocato esterno.</b>
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

Vista la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19/03/2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

#### **PREMESSO CHE**

- è stato promosso, nei confronti dell'ASL BA, dinanzi al TAR Puglia – Bari, notificato il 23.09.2024, un ricorso di cui al R.G. n. 1096/24 per l'annullamento, nell'ambito dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori di completamento e le forniture per diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale del Sud- Est barese (Monopoli-Fasano) CIG B012B21CEA9, previa sospensione, della Deliberazione del Direttore Generale f.f. della Asl Bari n. 1606 del 31.07.2024, relativa all'aggiudicazione dell'appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori di completamento e allestimento delle sale operatorie, sale rosse e sala autoptica del Presidio Ospedaliero del Nuovo Ospedale del Sud – Est barese (Monopoli-Fasano), di tutti gli atti di gara e dei verbali redatti dalla commissione giudicatrice, nonché di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale;
- è stato promosso altro ricorso – R.G. n. 1151/24, sempre nei confronti dell'ASL BA, dinanzi al TAR Puglia – Bari, notificato il 30.09.2024, per l'annullamento, previa sospensione, della Deliberazione del Direttore Generale f.f. della Asl Bari n. 1606 del 31.07.2024, relativa all'aggiudicazione dell'appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori di completamento e allestimento delle sale operatorie, sale rosse e sala autoptica del Presidio Ospedaliero del Nuovo Ospedale del Sud – Est barese (Monopoli-Fasano), di tutti gli atti di gara e dei verbali redatti dalla commissione giudicatrice, nonché di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale.

#### **RITENUTO**

- l'interesse dell'ASL BA a costituirsi in giudizio, per contrastare le avverse pretese;

#### **DATO ATTO CHE**

- la Direzione Strategica ha ritenuto opportuno affidare l'incarico difensivo per le attività innanzi descritte all'avv. Vito Aurelio Pappalopore, difensore dell'Azienda in giudizi

analoghi, giusta disposizione apposta a margine degli atti introduttivi dei giudizi e comunicate a questa Struttura per i consequenziali adempimenti amministrativi;

- la S.B.L. ha acquisito dal professionista il *curriculum vitae* e la dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali ai sensi dell'art. 15, c. 1, del D. Lgs. n. 33/2013, nonché la relativa convenzione professionale concordata e sottoscritta tra le parti, allegata al presente atto quale parte integrante.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- di costituire la ASL BA nei giudizi in premessa indicati;
- di affidare la rappresentanza e difesa della ASL BA all'avv. Vito Aurelio Pappalepore, alla via Niccolò Pizzoli n. 8, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari, conferendogli procura alle liti;
- di stabilire che l'avv. Vito Aurelio Pappalepore, con la sottoscrizione della Convenzione, parte integrante del presente atto, accetta l'incarico nei termini e con le modalità ivi fissati;
- di liquidare al predetto difensore, a titolo di acconto sulle competenze professionali a lui dovute, la somma di € 4.000,00, oltre € 160,00 per CPA al 4% ed € 915,20 per IVA al 22%, per la complessiva somma di € 5.075,20, al lordo delle ritenute di legge;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, previa verifica di inadempienza ai sensi della vigente normativa;
- di contabilizzare la somma di € 5.075,20 al conto economico aziendale n. 733.105.00010 "Onorari e spese legali per resistenza in giudizio" del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2024;
- di dare mandato all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere al pagamento del detto acconto, previa acquisizione della fattura per la relativa somma, ai sensi della vigente normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica acquisita agli atti aziendali con le modalità indicate sul sito istituzionale di questa Azienda, [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it);
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;
- di disporre che la restante spesa, riveniente dal presente conferimento di incarico, pari all'importo lordo di € 40.439,13, comunque con oneri accessori calcolati all'attualità, troverà capienza nel conto n. 230.120.00005 "Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi";

- di trasmettere all'Area Gestione Risorse Umane il presente provvedimento e gli ulteriori documenti necessari ai fini delle prescritte comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Consulenti e collaboratori, presente sul sito web aziendale, ai sensi dell'art. 15, D. Lgs. n. 33/2013;

Tutta la documentazione richiamata nella presente delibera è agli atti della S.B.L.

Fasc.li n. 538/24 e 550/24.

## **CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE TRA**

La **ASL BA**, in persona del Direttore Generale f.f. della ASL BA, Avv. Luigi Fruscio, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, C.F. e P.I. 06534340721,

e

l'**avv. VITO AURELIO PAPPALEPORE**, con studio in Bari alla via Niccolò Pizzoli n. 8, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue.

### **ART.1. OGGETTO DELL'INCARICO**

La parte committente affida al professionista, che accetta, nella sua unicità, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa:

- nel giudizio promosso dalla Sirimed Srl dinanzi TAR Puglia – Bari, R.G. 1151/24, per l'annullamento, previa sospensione, della Deliberazione del Direttore Generale f.f. della Asl Bari n. 1606 del 31.07.2024, relativa all'aggiudicazione dell'appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori di completamento e allestimento delle sale operatorie, sale rosse e sala autoptica del Presidio Ospedaliero del Nuovo Ospedale del Sud – Est barese (Monopoli-Fasano), di tutti gli atti di gara e dei verbali redatti dalla commissione giudicatrice, nonché di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale;

- nel giudizio ex artt. 36 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 e 116 c.p.a. promosso dalla GE Medical Systems Italia Spa dinanzi al TAR Puglia – Bari, R.G. 1096/24, sia contro l'Asl Bari che contro l'ATI Sirimed-Philips, per l'annullamento, nell'ambito dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori di completamento e le forniture per diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale del Sud- Est barese (Monopoli-Fasano) CIG B012B21CEA9, delle decisioni assunte dall'Azienda sull'istanza presentata dalla suindicata ATI di oscuramento di parti dell'offerta tecnica, sia del diniego, da parte dell'Azienda, alla richiesta di accesso all'offerta tecnica presentata dall'ATI Sirimed- Philips, per le motivazioni in atti indicate.

Per gli eventuali ulteriori gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

### **ART. 2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

La quantificazione del compenso unico, dato atto che i fatti e atti richiamati negli indicati ricorsi attengono al medesimo appalto (lavori di completamento e allestimento del Presidio Ospedaliero del Nuovo Ospedale del Sud-Est) e che la discussione in camera di consiglio è stata fissata per la stessa udienza, viene

convenzionalmente stabilita per il giudizio di cui trattasi in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 147/2022, con riferimento ai valori minimi dei parametri dello scaglione previsto per le cause dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale aventi valore compreso tra € 4.000.001,00 ed € 8.000.000, in uno con i necessari incrementi percentuali per la determinazione dei compensi per il valore della controversia come innanzi indicato, ai sensi ed in applicazione dell'art. 6 del D.M. suindicato, determinando così un importo complessivo per il giudizio, pari ad € 31.193,00 (trentunomilacentonovantatre/00), oltre rimborso forfettario al 15%, per un totale imponibile di € 35.871,95 (trentacinquemilaottocentosettantuno/95), oltre CPA al 4% ed IVA al 22%.

In riferimento a ciascuna fase si determinano i seguenti importi, al fine di avere contezza del compenso di ciascuna delle stesse, nel caso in cui dovrà procedersi al riconoscimento del compenso per le sole fasi effettivamente espletate e concluse:

Valori minimi dello scaglione di valore compreso tra € 4.000.001,00 ed € 8.000.000 con i necessari incrementi ai sensi ed in applicazione dell'art. 6 del D.M. suindicato:

– fase di studio	€ 6.275,00
– fase introduttiva	€ 4.373,00
– fase istruttoria	€ 4.455,00
– fase decisionale	€ 10.422,00
– fase cautelare collegiale	€ 5.668,00
totale	<b>€ 31.193,00</b>

Nell'ipotesi in cui i giudizi si concludano con una conciliazione giudiziale o con una transazione della controversia, ai sensi dell'art. 4, sub. 6, del D.M. n. 55/14 e ss.mm.ii., il compenso per tali attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

In caso di rigetto totale delle avverse domande, giuste pronunce giudiziali, l'Azienda riconoscerà al professionista incaricato una maggiorazione del 10% sul compenso dovuto, comunque in relazione alle fasi effettivamente espletate.

In caso di riconoscimento, in sentenza, di spese di lite a favore dell'Azienda, per un importo superiore al compenso riconosciuto al professionista incaricato ai sensi della presente convenzione, il legale incaricato avrà diritto alla corresponsione di un'ulteriore somma, quale integrazione del compenso di cui alla presente convenzione, riveniente dalla differenza tra il compenso concordato con la ASL BA e la quantificazione delle spese di condanna a favore dell'Azienda giudizialmente determinate.

Il riconoscimento e la corresponsione di quanto innanzi sono subordinati all'effettivo incasso, da parte della ASL BA, delle predette somme.

Qualora il professionista incaricato si dichiari disponibile all'attività di recupero, la stessa non comporterà

ulteriori esborsi a carico del committente.

Eventuali ulteriori emolumenti maturati in virtù dell'attività di recupero espletata restano a favore del professionista incaricato che, non potendosi dichiarare antistatario nella procedura di cui trattasi, per ragioni di contabilità aziendale, ne beneficerà previo incasso delle stesse da parte dell'Azienda.

Le eventuali spese borsuali sostenute per lo svolgimento delle attività saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta, se riconoscibili ed adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ. il professionista riconosce che la determinazione del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

### **ART. 3. TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO**

La committente si obbliga al versamento di un acconto sul compenso a riconoscersi, pari ad € 4.000,00, oltre CPA al 4% ed IVA al 22%.

Il pagamento della somma sopra indicata avverrà previa emissione di fattura elettronica.

Non saranno corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso, determinato "*in toto*" ai sensi della presente convenzione, avverrà a prestazione conclusa, previa presentazione di fattura elettronica, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività svolta dal professionista, anche alla luce di vicende processuali che potrebbero incidere sulla riconoscibilità "*in toto*" delle fasi stesse come innanzi indicate. Da tale importo verrà detratto l'acconto versato.

In caso di recesso da parte della committente, rimane l'obbligo di corrispondere al professionista il compenso dovuto per l'attività già svolta, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 55/14 e ss.mm.ii..

### **ART. 4. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

Il professionista è tenuto all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il professionista deve far pervenire alla ASL BA la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la Struttura Legale della ASL BA, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

### **ART. 5. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Il professionista, con l'accettazione dell'incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume l'obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

Il professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la ASL BA o nei quali l'Azienda sanitaria sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente alla SBL della ASL BA l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato, prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno della ASL BA prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- al rispetto del Codice di Comportamento della ASL BA ex Deliberazione di D.G. n. 132 del 31.01.2019, pubblicata sul sito *web* aziendale; la violazione del predetto obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione.

Il professionista deve comunicare gli estremi della propria assicurazione da R.C. professionale e si impegna a tenere attiva la copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la predetta convenzione ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss. e revocare il mandato conferito.

#### **ART. 6. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Il professionista incaricato ai sensi degli artt. 46 - 47 del DPR n. 445/2000 dichiara:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater c.p.;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la ASL BA o nei quali comunque la ASL BA sia interessata.

#### **ART. 7. NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

LCS

Il Direttore Generale f.f  
ASL BA

avv. Vito Aurelio Pappalepore

Avv. Luigi Fruscio

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il professionista dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2. Determinazione del compenso, 3. Termini di corresponsione del compenso e 5. Obblighi del Professionista.

LCS

Il Direttore Generale f.f  
ASL BA  
Avv. Luigi Fruscio

avv. Vito Aurelio Pappalepore

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500010 - Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	2024	5.075,20

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali



**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Umane	Area Gestione Risorse Finanziarie
-----------------------------	-----------------------------------

**PROPOSTA N.RO 20240002600 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240002274 DEL 31/10/2024**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ranieri Maria	 Firmato digitalmente il 31/10/2024 12:13
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 31/10/2024 12:41